



# COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

## ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 19/11/2020

**OGGETTO:** MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' AGILE ED INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA SVOLGERSI IN PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO INTEGRAZIONE -

### IL SINDACO

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID – 19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusibilità e gravità raggiunti a livello mondiale;

**Visti** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 Novembre 2020 e relativi allegati ed i provvedimenti ivi richiamati;

**Preso atto** dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 04 Novembre 2020 emanata ai sensi del DPCM del 3 Novembre 2020 che ha previsto le misure di cui all'art. 3 del suddetto decreto si applicano ai territori di cui all'allegato 2, in cui è inclusa la regione Lombardia a decorrere dal 6 Novembre e per un periodo di quindici giorni;

**Dato atto** che l'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, ha definito una serie di misure di contenimento da attuarsi in tutto il territorio;

**Dato atto** altresì che il comma 4, lettera i) del richiamato articolo, prevede che “*i datori di lavoro pubblici limitano la presenza nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.*”;

**Preso atto** del decreto Ministeriale del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 e degli atti ivi richiamati, in materia di lavoro agile, flessibilità organizzativa e tutela dei lavoratori fragili;

**Considerato** che occorre quindi individuare le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza fisica dei dipendenti nei luoghi di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

**Visto** il verbale del confronto svoltosi in data 16/11/2020 con i soggetti sindacali ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 e dell'art. 7 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19/10/2020;

**Ritenuto integrare** la precedente ordinanza sindacale n. 25 del 17/11/2020 con l'individuazione delle attività ritenute indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza, che richiedono la presenza parziale o totale dei lavoratori nei luoghi di lavoro con riferimento al Settore Servizi alle Persone;

### **DISPONE**

Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 Novembre 2020, comma 4, lettera i)

- 1) Di individuare le seguenti attività ritenute indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza, che richiedono la presenza parziale o totale dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
  - SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE:
  - servizi educativi per minori;
  - servizi ausiliari alle scuole del territorio di cui alla lettera f) dell'art. 3 del DPCM 3/11/2020;
  - sanità ed attività assistenziali, ivi comprese quelle di cui all'art. 12 del DPCM 3/11/2020;
  - atti propedeutici e connessi agli adempimenti in materia di bilancio dell'Ente;
  - attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in corso.
- 2) Che il responsabile del settore sopraindicato incaricato di posizione organizzativa (ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000) ed il Segretario Generale con riferimento alla P.O. provvedano, ai sensi dell'art. 5 c. 4 del DPCM 03/11/2020, ad organizzare i servizi definendo le modalità di presidio delle singole attività, individuando il personale necessario per rendere le attività in presenza e assicurando che il personale non in presenza presti la propria attività in modalità agile;
- 3) Che lo svolgimento delle sopraindicate attività indifferibili che richiedono la presenza del personale nei luoghi di lavoro sia effettuato nel rispetto delle disposizioni normative per il contenimento del contagio e dei protocolli di Sicurezza COVID – 19 vigenti nell'Ente;

### **DISPONE INOLTRE**

Di fornire altresì le indicazioni riportate negli Allegati 1), 2) e 3) al fine di gestire in modo uniforme il lavoro agile;

Che la presente ordinanza venga portata a conoscenza dei dipendenti, del Segretario Generale, dei titolari di Posizione Organizzativa, delle RSU del Comune di Villasanta, delle OO.SS. Territoriali e della cittadinanza mediante la pubblicazione all'albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente;

### **AVVERTE CHE**

La presente ordinanza ha validità sino al 03/12/2020 e comunque sino all'adozione di un nuovo provvedimento sindacale, e sino al 31/12/2020 per le finalità di cui al D.M.19/10/2020;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per la Lombardia, ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio informatico, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971 entro il 120 giorni dalla stessa data.

**Il Sindaco  
Luca Ornago**

Documento firmato digitalmente

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

ornago luca;1;18311133